

**CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE**

**SERVIZIO 9° ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E PATRIMONIO
IMMOBILIARE**

**PROCEDURA APERTA SECONDO LA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS.
163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER LA
FORNITURA DELLE DIVISE COMPLETE PER IL CORPO DELLE
INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA**

DISCIPLINARE DI GARA

CIG. 43294295D4

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

La Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale – Servizio Procurement e Contratti ha indetto una Gara europea (Procedura aperta), secondo quanto previsto dall'art. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. per l'individuazione di una ditta che fornisca le divise complete per il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana come da capitolato tecnico (per n. 54 articoli vari) per un periodo di anni quattro (4).

Articolo 2

Importo dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto è, complessivamente, pari ad € 2.314.050,00 IVA esclusa.

L'appalto ha per oggetto l' **“La fornitura di divise complete per il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana.”** a favore della Stazione Appaltante.

Modalità di presentazione dell'offerta

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, deve pervenire entro il termine perentorio **delle ore 12:00 del giorno 30/10/2012** all'indirizzo di seguito specificato:

Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale

Servizio Procurement e Contratti

Via Ostiense, 129

00153 Roma

e con uno dei seguenti modi:

- * a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato,
- * a mezzo corriere espresso,
- * a mano, con consegna dalle ore 8,30 alle ore 14,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con mezzi idonei a garantirne la segretezza, controfirmato o timbrato sui lembi di chiusura; inoltre dovrà recare all'esterno, oltre all'indirizzo di cui sopra, la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di FAX del concorrente; in caso di Imprese riunite o coassicurate dovranno essere riportati la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di FAX della sola Compagnia mandataria o delegataria.

Sul plico inoltre deve essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura: **“NON APRIRE – PROCEDURA APERTA “FORNITURA DIVISE COMPLETE PER IL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA”**

In caso di invio mediante il servizio postale l'offerta sarà considerata valida a condizione che il plico pervenga entro il suddetto termine all'Ufficio Protocollo.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante, ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza (data e ora). Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

L'offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti.

Non sarà ammessa alla gara la documentazione dalla quale risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti.

Il plico dovrà contenere **pena esclusione dalla gara**, due buste separate e sigillate:

* **la BUSTA A**, riportante la ragione sociale della Impresa concorrente o dell'Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE**".

* **la BUSTA B** riportante la ragione sociale della Impresa concorrente o dell'Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura "**BUSTA B – OFFERTA TECNICA**".

* **la BUSTA C** riportante: la ragione sociale dell'impresa concorrente o dell'Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura "**BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA**".

Articolo 3

Disciplina normativa dell'appalto

- dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; (D.Lgs 6/2007 e D.Lgs 113/2007)
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente Disciplinare di gara e relativi allegati;
- dalle specifiche dettate dai Capitolati Tecnici (suddivisi per n. 54 articoli vari);
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalle legge n. 123/2007 (disegno di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia);
- dal D.Lgs. 81/2008.

Articolo 4

Requisiti di partecipazione alla gara

1. Alla gara possono partecipare i soggetti giuridici, **ad esclusione dei diffidati**, operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente appalto.
2. *I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente gara d'appalto dovranno presentare - a pena di esclusione - a corredo dell'offerta, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, siglate in ogni pagina e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, con allegata - a pena di esclusione - copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, attestanti:*

quanto ai REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06, consorzi tra imprese artigiane art. 34, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/06 l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti art. 34, comma 1, lett. d) D.Lgs. 163/06 non ancora costituiti o consorzi ordinari di concorrenti art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/06 non ancora costituiti, tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;

- b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991, occorre dichiarare l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative** sociali di cui all'art. 5 lettera b), della legge n. 381/1991, occorre dichiarare l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- c) *di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;*

quanto ai REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965;
- f) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
- g) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55/1990;
- i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate precedentemente dalla Stazione Appaltante di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
- l) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- m) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- n) di non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2000 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-5bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

Dichiarazione di impegno a far rispettare gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché gli estremi identificativi del conto/i correnti dedicati, ai sensi dell'art.

della legge del 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. .

Dichiarazione mediante la quale si impegna a comunicare alla stazione appaltante eventuali e/o ulteriori contratti con subappaltatori e/o subcontraenti, inviandone relativa copia, al fine di permettere il controllo di cui all'art. 3, comma 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

In caso di inadempimento da parte della società aggiudicataria di anche una soltanto delle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., il contratto si intenderà risolto di diritto in seguito alla dichiarazione della parte interessata di avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile

- o1) ove l'impresa non occupi dipendenti, la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- o2) ove l'impresa occupi non più di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all'articolo 3b della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- o3) ove l'impresa occupi più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, l'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 17 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- o4) ove l'impresa risieda in altro Stato dell'UE, l'ottemperanza alla equivalente normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili vigente nello stato di provenienza;

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera *c*), del D.Lgs. n. 163/2006, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera *b*), del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi dell'art. 6 del presente

quanto ai requisiti di CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- p) un fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2008-2009- 2010), non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), o 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.

443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera;

q) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto imprese che, in quanto costituite o che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, non posseggano il requisito di capacità finanziaria ed economica di cui al precedente punto, **idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;**

r) **un importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara *realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010) non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa;*** nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere d) ed e), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera;

quanto ai requisiti di CAPACITA' TECNICA E ORGANIZZATIVA

s) **elenco delle principali forniture nel settore oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni (2008-2009-2010), regolarmente eseguiti e di importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara, IVA esclusa. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati delle forniture elencate.** Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere d) ed e), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera.

Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti dal presente Disciplinare anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento della fornitura sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

quanto ad altri requisiti

- t) quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
 - u) l'inesistenza di rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c. con altre società o imprese concorrenti nella stessa gara;
 - v) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
 - w) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 partecipante alla medesima gara per la quale il consorzio medesimo dichiara di concorrere ai sensi dell' art. 6 del presente capitolato;
 - x) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara;
 - z) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
3. Unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata - **a pena di esclusione** – una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:
- a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna delle modalità di pagamento previste e disposte dall'articolo 23 del presente capitolato;
 - b) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 24 del presente capitolato;
 - c) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 25 del presente capitolato;
 - d) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 26 del presente capitolato;
 - e) l'attestazione di aver preso visione della informativa sulla "privacy" allegata al Disciplinare;
 - f) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
 - g) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
 - 1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
 - 2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
 - 3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
 - 4) se trattasi di altro tipo di società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione e direttore tecnico, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara,
 - 5) se trattasi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c,) D.Lgs. 163/06, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati

dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- 6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
- 7) se trattasi dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettera e) D.Lgs. 163/06, concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

h) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n.163/2006, **specificazione delle parti in termini percentuali della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.**

A tal riguardo, gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti **devono eseguire le prestazioni ciascuna nella percentuale corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento o al consorzio;**

- i)* l'accettazione espressa, integrale, incondizionata e senza riserva alcuna di tutte le condizioni previste nel Bando di gara e nel presente Disciplinare;
- l)* indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione.

4. Unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, dovrà, infine, essere presentata - **a pena di esclusione**:

a) **AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA** alla data di presentazione della domanda di partecipazione, resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando l'allegato modello, debitamente compilato in ogni sua parte - **a pena di esclusione** -, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il titolare o il legale rappresentante o un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente attesti di essere in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva, di collocamento del personale dipendente, in materia di previdenza sociale e di infortuni sul lavoro.

In ogni caso, l'Amministrazione verificherà la regolarità contributiva del concorrente singolo o associato che risulterà aggiudicatario della gara. Qualora all'esito della verifica venga riscontrata la mancata sussistenza del requisito richiesto, ferma la responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione pronuncerà la decadenza del soggetto dell'aggiudicazione.

b) **RICEVUTA in originale del VERSAMENTO ovvero COPIA FOTOSTATICA della stessa** corredata della dichiarazione di conformità della stessa all'originale ai sensi

dell'articolo 19 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e di una copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ovvero **COPIA STAMPATA dell'e-mail di conferma**, trasmessa dal sistema di riscossione, quale contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi e per gli effetti della Deliberazioni A.V.L.P. del 26/01/06. L'importo della precitata contribuzione è di € **CIG N. 43294295D4**

Il versamento della contribuzione dovrà essere effettuato, alternativamente con una delle seguenti

modalità:

- a) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a "Aut. Contr. Pubbl." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
 - il codice fiscale del partecipante;
 - il CIG che identifica la procedura, indicato nel bando di gara;
- b) mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione", all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale. In ogni caso, l'Amministrazione verificherà la regolarità contributiva del concorrente singolo o associato che risulterà aggiudicatario della gara. Qualora all'esito della verifica venga riscontrata la mancata sussistenza del requisito richiesto, ferma la responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione pronuncerà la decadenza del soggetto dell'aggiudicazione.

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (bonifico bancario o postale o altri strumenti tracciabili) devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché dai concessionari di finanziamenti pubblici:

- il codice identificativo di gara (CIG);

5. Ove le dichiarazioni di cui alle lettere e) f) e g) del comma 2, del presente articolo:

- a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per il socio e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

- e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, si intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e per il direttore tecnico ai sensi dell' articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara.
6. Ove le dichiarazioni di cui alle lettere e) f) g) del comma 2, del presente articolo siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettera medesime cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
7. **L'esclusione e il divieto di partecipazione alla gara** operano nei confronti dei soggetti concorrenti qualora non dimostrino – con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo - di aver adottato atti o misure concludenti e specifici di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
8. Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta – **a pena di esclusione** – copia della procura rispettivamente generale o speciale, corredata –**a pena di esclusione** – della relativa autentica notarile.
9. **L'omessa dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti citati al comma 2 e/o l'omessa dichiarazione e/o l'omessa allegazione della documentazione riportata ai commi 2, 3, 4 e 8 del presente articolo comporterà l'esclusione dalla presente gara d'appalto**

Articolo 5

Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi

1. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 34, comma 1, lettera d) e 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell'offerta ex articolo 5, commi 2, 3 e 4, lettera a), del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.
2. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 34, comma 1, lettera e) e 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa ex articolo 5, commi 2, 3 e 4, lettera a), del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa ex articolo 5, commi 2, 3 e 4, lettera a), del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati

ai sensi del comma 9 dell'articolo 12 del presente Disciplinare.

4. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa *ex* articolo 5, commi 2, 3 e 4, lettera a), del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre o indicato come materiale esecutore del presente appalto.

Articolo 6

Avvalimento

1. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/06, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, di seguito denominato impresa ausiliaria.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - **a pena di esclusione** - dalla gara:
 - a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/06, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b) una sua dichiarazione circa il possesso, da parte del soggetto giuridico partecipante medesimo, dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 165/06 e ss.mmii. e all'articolo 5, comma 2, lettere da d) a o3), del presente capitolato;
 - c) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 165/06 e ss.mmii. e all'articolo 5, comma 2, lettere da d) a o3), del presente capitolato;
 - d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il soggetto giuridico partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs.n. 163/06, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 con una delle imprese che partecipano alla gara;
 - f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
3. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lett. f) del comma precedente, il soggetto giuridico partecipante può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
4. Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 7

Garanzie a corredo dell'offerta

1. I soggetti che partecipano alla gara devono costituire - a pena di esclusione – una garanzia provvisoria sotto forma di CAUZIONE attestante il versamento cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo posto a base di gara che potrà essere fornito secondo le modalità previste all'art 75 del

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

2. La garanzia di cui al comma precedente può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di **FIDEJUSSIONE** bancaria o di **POLIZZA** assicurativa o di **FIDEJUSSIONE** rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze; in tal caso, essa deve - **a pena di esclusione** -: a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Croce Rossa Italiana, il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito; d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto e l'inadempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
4. Ogni diversa forma o modalità di costituzione della cauzione provvisoria, comporterà **l'esclusione dalla gara.**
5. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve obbligatoriamente allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria - **a pena di esclusione** -, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.
6. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà essere necessariamente intestata - **a pena di esclusione** - a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, mentre la polizza assicurativa deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione dall'inadempimento di uno qualsiasi degli stessi.
7. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi stabili art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06, consorzi tra imprese artigiane, consorzi di cooperative costituiti** a norma della legge

25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà essere necessariamente intestata - **a pena di esclusione** – al consorzio e alle consorziate che concorrono alla presente gara, mentre la polizza assicurativa deve essere sottoscritta ovvero intestata dal consorzio e dalle consorziate che concorrono alla presente gara.

8. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere, altresì, corredata - **a pena di esclusione** - dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Articolo 8

Procedura per l'individuazione degli offerenti

La procedura per l'individuazione degli offerenti è la seguente: **procedura aperta** ai sensi e per gli effetti degli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 9

Criterio di selezione delle offerte

1. Il criterio di selezione delle offerte è il seguente: **offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi e per gli effetti degli articoli 81, comma 1, e 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La presente gara d'appalto, verrà, quindi, aggiudicata al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio totale **“Globale”** più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica (per ogni articolo) e di quello attribuito all'offerta economica (per ogni articolo), così come stabilito dai Capitolati Tecnici di gara.

- a) all'OFFERTA TECNICA verranno attribuiti, secondo il criterio “qualità”, fino ad un massimo di **75 punti** per ogni singolo articolo (come da Capitolati tecnici), in base ai sub criteri così suddivisi e specificati dettagliatamente (per ogni singolo articolo) nei rispettivi capitolati tecnici di gara:

Corrispondenza del colore pantone.....	10
Valutazione dell'analisi merceologica.....	10
Valutazione della manifattura del prodotto.....	35
Tempi di consegna	20

fatta eccezione per i trolley (piccolo e grande) che il punteggio massimo è di 115 punti.

in base ai sub criteri così suddivisi e specificati dettagliatamente (per ogni singolo articolo) nei rispettivi capitolati tecnici di gara:

Corrispondenza del colore pantone.....	10
Valutazione dell'analisi merceologica.....	10
Valutazione della manifattura del prodotto.....	35
Valutazione descrittiva della personalizzazione	35
Tempi di consegna	25

Il soggetto giuridico concorrente che non avrà totalizzato almeno 50 punti, per ogni singolo articolo, relativo all'offerta tecnica, sarà escluso dalla gara.

b) all'OFFERTA ECONOMICA verranno attribuiti fino ad un massimo di 25 punti.

3. Il punteggio di cui alla lettera b) del comma precedente verrà determinato applicando la seguente formula aritmetica:

$$P_o = 25 \times Pr.min/Pr.o$$

laddove:

P_o = è il punteggio attribuito all'offerta in esame;

Pr. min = prezzo più basso offerto;

Pr. o = prezzo offerto dal concorrente dell'offerta in esame.

b) all'OFFERTA ECONOMICA

3. Il punteggio di cui alla lettera b) verrà determinato applicando i criteri stabiliti dai Capitolati Tecnici di gara (suddivisi per singolo articolo).

Articolo 10

Modalità di redazione dell'offerta tecnica

1.L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà contenere quanto stabilito dai Capitolati Tecnici di gara (suddivisi per tipologia di materiale) e:

una scheda tecnica per ciascun capo di abbigliamento e accessorio come indicato nei capitolati tecnici di gara, contenente una dettagliata e particolareggiata descrizione, con particolare riferimento alle qualità dei materiali utilizzati, alle tecnologie di produzione, alle caratteristiche di confezionamento, analisi merceologiche dei tessuti presentati, rilasciati da laboratori accreditati SINAL, dai quali si evincono i valori relativi ai requisiti indicati nei capitolati tecnici.

2. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta – **a pena di esclusione** - da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. Modalità di redazione dell'offerta tecnica

Ai fini dell'aggiudicazione della fornitura, entro il termine per la presentazione dell'offerta economica e tecnica e dei relativi giustificativi, ciascun soggetto giuridico concorrente dovrà, a pena di esclusione, far pervenire un campione per ciascun articolo da fornire completo di tutti i suoi componenti di cui ai capitolati tecnici di gara

Tutti i costi relativi alla spedizione dei campioni richiesti, saranno a carico delle imprese. Detti campioni dovranno essere contrassegnati con sigilli di garanzia della ditta offerente e tutti i tessuti dovranno essere accompagnati dai relativi certificati di analisi e/o schede tecniche.

I campioni presentati saranno sottoposti ad accertamenti tecnici e a verifiche a discrezione della Commissione che ne stabilirà la tipologia e le modalità.

A tale scopo potranno essere richiesti, su valutazione della Commissione, alle Ditte partecipanti anche i campioni di tessuto esterno o della fodera, di pellame o parti di gomma delle calzature, o ogni altro elemento utile per le verifiche citate.

I campioni, presentati dal soggetto giuridico che risulterà aggiudicatario, saranno di riferimento per l'intera fornitura e dovranno rimanere presso l'Amministrazione per eventuali confronti con i capi consegnati fino al momento della fornitura, al termine della quale saranno ritirati a cura e spese della ditta fornitrice.

Dopo la stipula del contratto, le altre ditte partecipanti, saranno invitate a ritirare, a propria cura e spese, i campioni presentati in sede di gara.

Articolo 11

Modalità di redazione dell'offerta economica

1. L'offerta economica, redatta su carta resa legale in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà indicare:

a) l'oggetto della gara d'appalto;

b) il nome e cognome dell'operatore economico concorrente o l'esatta denominazione o ragione sociale dello stesso;

c) il prezzo offerto, espresso in cifre e lettere, IVA esclusa, per ciascun singolo capo di cui ai Capitolati tecnici;

d) il prezzo offerto risultante dalla somma dai singoli prezzi indicati al punto precedente **con espressa specificazione, nell'ambito dello stesso, degli oneri di sicurezza a carico dell'operatore economico afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006) per la fornitura oggetto dell'appalto;**

2. In caso di discordanza fra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà l'indicazione in lettere, salvo che si rilevi l'esistenza di un errore ostativo nella formulazione letterale.
3. L'omessa indicazione nell'offerta economica degli importi di cui al precedente comma 1 punti c), d) comporterà l'**esclusione dalla gara** d'appalto.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara

d'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inadeguata a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara d'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.
6. Verranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/06 in ordine alla verifica delle offerte anormalmente basse. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto degli oneri di sicurezza a carico dell'operatore economico afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 87, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006), che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura.
7. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, e **consorzi tra imprese artigiane art. 34, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/06**, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
8. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi **consorzi stabili art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06**, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di offerta, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In questo ultimo caso il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara.
9. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta economica dovrà – **a pena di esclusione**:
 - a) essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
 - b) nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Articolo 12

Disposizioni antimafia

1. La stipulazione del contratto e l'esecuzione dello stesso sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.
2. In particolare, nei confronti dei soggetti di seguito indicati, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione, né sentenze definitive o, ancorché non definitive, confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, né provvedimenti che dispongano divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10 *quater*, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. Non dovranno, inoltre, essere pendenti procedimenti per l'applicazione, a norma della legge n. 575/1995 citata, di una misura di prevenzione:
 - soggetto giuridico concorrente;
 - direttore tecnico, compreso quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, se trattasi di impresa individuale;
 - tutti i soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, se trattasi di società in nome

- collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, se trattasi di società in accomandita semplice;
 - legali rappresentanti e eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione e direttore tecnico, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, se trattasi di altro tipo di società,
 - legali rappresentanti, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione e ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione, se trattasi di società di capitali consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile o di consorzi cooperativi ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile;
 - legali rappresentanti e imprenditori o società consorziate, se trattasi dei consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile.
4. Il responsabile del procedimento acquisirà, ove previsto, la certificazione antimafia per ciascun anno di durata del contratto.
5. L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
- i procedimenti o provvedimenti di cui al comma 2 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
 - ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
6. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento della fornitura, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 13

Adempimenti procedurali

1. La Commissione di gara, all'uopo incaricata, espleta, in seduta pubblica, la procedura di preselezione consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella **"BUSTA A" DOCUMENTAZIONE** rispetto a quanto disposto dalla documentazione di gara (Bando di gara, Capitolati tecnici e il presente Disciplinare). Al termine di tale procedura, la Commissione medesima dichiara le imprese ammesse e quelle escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell'esclusione.
2. Successivamente la Commissione, nella medesima seduta, richiede ad un numero di concorrenti pari al 10 per cento degli ammessi, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti nel bando di gara presentando la documentazione di cui al comma successivo. Quindi, la Commissione aggiudicatrice sospenderà la seduta pubblica e la aggiornerà ad altra data.
3. *I concorrenti sorteggiati ai sensi del comma precedente dovranno comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nel presente Capitolato mediante la produzione della sotto indicata documentazione probatoria:*

quanto alle idonee referenze bancarie

idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;

quanto al fatturato, generico e specifico

a) ove trattasi di società di capitali e di società cooperative:

a1) bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (artt. 2423 e seguenti del codice civile) regolarmente depositati a norma di legge e corredati della relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 2009, 2010 e 2011, in copia conforme all'originale ex articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ove trattasi di ditte individuali, di società di persone, di consorzi di cooperative, di consorzi fra imprese artigiane e di consorzi stabili:

b1) copia delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico, corredati della relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli anni 2009, 2010 e 2011, in copia conforme all'originale ex articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora si tratti di imprese che svolgono le attività oggetto della presente gara unitamente ad altre attività, dovrà essere prodotta altresì apposita autocertificazione del titolare o del legale rappresentante che ripartisca il volume d'affari tra le diverse attività, suscettibile di verifica ed accompagnata da un prospetto delle fatture relative alle attività oggetto della presente gara.

c) ove trattasi dei consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) e f), del D.Lgs. n. 163/2006 e di società fra imprese riunite dei quali il concorrente faccia parte:

c1) copia dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (artt. 2423 e ss. c.c.), corredati della relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 2008, 2009 e 2010.

La cifra di affari in servizi relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

4. I medesimi concorrenti di cui al comma precedente dovranno comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa richiesto nel bando mediante la produzione della sotto indicata documentazione probatoria:

a) se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, certificati di regolare esecuzione, rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, dei contratti comprensivi dei servizi dichiarati (o documenti di analoga natura);

b) se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di privati, fatture quietanzate da questi ultimi o dichiarazione resa dai medesimi ovvero, in mancanza, dallo stesso concorrente. Qualora gli incarichi eseguiti ed indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali) di detti incarichi eseguita dalle imprese sorteggiate.

5. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo dovrà pervenire al seguente indirizzo: Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale – Servizio Procurement e Contratti – Via Ostiense, 129 – 00153 Roma (**orario: dal lunedì al venerdì 8.30 - 16.30**) direttamente o tramite servizio postale o a mezzo fax entro il **termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inviata a mezzo fax**.

6. Ove la documentazione di cui al comma precedente non pervenga entro il termine perentorio suddetto ovvero non vengano confermate le relative dichiarazioni contenute nella documentazione presentata a corredo dell'offerta, la Commissione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, e per il tramite della Stazione Appaltante all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché agli altri adempimenti di legge.

7. Successivamente, la Commissione risconterà la qualità dei prodotti sotto i vari aspetti ed i servizi richiesti dai Capitolati tecnici (allegato B), procederà, in distinte sedute riservate, alla valutazione delle Offerte Tecniche "BUSTA B".
 8. Conclusa tale attività, la Commissione - nell'ambito del verbale finale - la graduatoria di merito alle Offerte Tecniche adeguatamente motivata, anche sulla base di valutazioni oggettive eventualmente effettuate, attribuendo i relativi punteggi.
 9. Successivamente, la Commissione, in apposita seduta pubblica, provvederà alla apertura delle offerte economiche "BUSTA C" e alla attribuzione del punteggio alle medesime, disponendo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore del migliore offerente.
 10. Successivamente la Commissione, nella medesima seduta, ove individui offerte anormalmente basse, sospende la seduta e comunica il/i nominativo/i del/i relativo/i concorrente/i al responsabile del procedimento. Questi, ai sensi degli articoli 87, comma 1, e 88, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, esamina gli elementi costitutivi della/e offerta/e tenendo conto delle giustificazioni già fornite dal/i concorrente/i a corredo della/e offerta/e dallo/dagli stesso/i prodotta/e e può chiedere per iscritto, ulteriori chiarimenti, ritenuti pertinenti in merito agli elementi costitutivi della/e offerta/e medesima/e, ove resi necessari o utili a seguito del predetto esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi. Prima di proporre l'esclusione della/e offerta/e ritenuta/e eccessivamente bassa/e, il responsabile del procedimento convoca il/i concorrente/i con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo/li invita a indicare ogni elemento che ritenga/no utile.
- Ove il/i concorrente/i non si presenti/no alla data di convocazione stabilita, potrà prescindere dalla sua/loro audizione. Il dirigente del servizio competente all'acquisizione dell'appalto disporrà, su proposta del responsabile del procedimento, l'esclusione della/e offerta/e che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti/no, nel suo/loro complesso, inaffidabile/i. La Commissione Aggiudicatrice, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncerà l'esclusione della/e predetta/e offerta/e e dichiarerà di proporre alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla migliore offerta non anomala.
11. La stazione appaltante, successivamente alla conclusione delle operazioni di cui al comma precedente procederà alla verifica del possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell'articolo 48 D.Lgs. n. 163/06, nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati ai sensi del comma 2 del presente articolo, attraverso la richiesta della documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. La documentazione dovrà essere consegnata nel termine **perentorio** di 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione. Ove tale prova sia fornita dal solo secondo classificato e non anche dall'aggiudicatario nel termine perentorio suindicato ovvero vengano confermate le dichiarazioni contenute nella documentazione a corredo dell'offerta del solo secondo classificato e non anche quelle dell'aggiudicatario, la stazione appaltante dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario dall'aggiudicazione, procedendo alla escussione della cauzione provvisoria di quest'ultimo e agli altri adempimenti di legge nei confronti del medesimo soggetto, e disporrà la nuova aggiudicazione a favore del secondo in graduatoria. Ove la prova di cui al primo periodo del presente comma non sia fornita da entrambi i predetti soggetti nel termine perentorio suindicato ovvero non vengano confermate le dichiarazioni dagli stessi contenute nella documentazione a corredo dell'offerta, la Stazione appaltante dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario dall'aggiudicazione e procederà alla escussione della cauzione provvisoria di quest'ultimo e del secondo in graduatoria, agli altri adempimenti di legge nei confronti dei soggetti suindicati, nonché alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione.

12. Concluse le operazioni di cui al comma precedente, la Stazione appaltante procederà alla verifica della correttezza delle operazioni di gara ai fini dell'approvazione della aggiudicazione provvisoria.
13. Successivamente, la Stazione appaltante procederà alla verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario provvisorio, dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica di cui al primo periodo.

La Stazione Appaltante si riserva:

- 1) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione di gara;
- 2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
- 3) di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- 4) di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte economiche presentate con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.
- 5) **di comunicare eventuali integrazioni e modifiche relative alla gara sul proprio sito istituzionale www.cri.it.**

Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2 e 3.

Articolo 14

Validità e durata delle offerte

1. Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Articolo 15

Garanzia di esecuzione del contratto

1. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e anteriormente alla stipulazione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o di fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La fidejussione e la polizza di cui al comma precedente devono, **a pena di esclusione:**
 - a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia la rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Croce Rossa Italiana, il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi

eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito.

3. La fidejussione bancaria deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscritte della fideiussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della banca per emettere in nome e per conto della stessa la fideiussione identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell'atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
4. La polizza assicurativa deve essere corredata della relativa quietanza; essa deve essere, altresì, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscritte della fideiussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della compagnia assicurativa per emettere in nome e per conto della direzione generale della stessa la polizza identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell'atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
5. La mancata regolare costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 8 del presente capitolato da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nell'ordine di graduatoria.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
7. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
8. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore del contratto. L'Amministrazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dipendenti del soggetto esecutore del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'esecutore del contratto la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del contratto.

Articolo 16

Vicende soggettive dell'offerente e dell'aggiudicatario.

1. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

Articolo 17

Perfezionamento del rapporto contrattuale

1. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto che l'Amministrazione provvederà a dare all'impresa aggiudicataria a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (fax o altro).
2. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente capitolato.
3. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa entro 90 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, secondo quanto previsto e disposto dall'articolo 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006. Il predetto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.
4. Il rappresentante dell'operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dall'Amministrazione, dando nell'occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 15 del presente Disciplinare.
5. In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l'operatore economico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

Articolo 18

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'articolo 30, commi 3 e 4, del presente Disciplinare.
Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
5. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 19

Tempi di consegna

Le consegne delle divise, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria e dovranno essere concordate con la Croce Rossa Italiana.

Articolo 20

Oneri e spese

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

Articolo 21

Collaudo

Il collaudo della fornitura verrà effettuato da apposita Commissione nominata dalla Stazione appaltante.

Articolo 22

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. Le forniture acquisite ai sensi del presente Disciplinare sono soggette a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione delle forniture, salvi i casi di particolare complessità delle forniture da collaudare.
2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo delle forniture deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo.
4. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 48 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 23

Clausole penali

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione della fornitura e per inadempimento contrattuale. La penalità sarà determinata sull'importo delle quantità non consegnate, nella seguente misura progressiva:
 - Per il ritardo da 1 a 10 giorni naturali e consecutivi 4% (quattro per cento)

- Per il ritardo da 11 a 20 giorni naturali e consecutivi 7% (sette per cento)
- Per il ritardo da 21 a 30 giorni naturali e consecutivi 11% (undici per cento).

Es.: dalla fattura di una fornitura consegnata con 12 giorni di ritardo, verrà detratta una somma pari al 7% del prezzo dei beni non consegnati, IVA esclusa.

2. L'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 24

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 25

Risoluzione del contratto

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 23 del presente Disciplinare e incamerando la garanzia di cui all'articolo 15 del medesimo Disciplinare, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;
2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore della fornitura ritardi l'esecuzione della fornitura di oltre 30 giorni rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la

risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 23 del presente Disciplinare e incamerando la garanzia di cui all'articolo 16 del medesimo Disciplinare, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione a favore dell'Amministrazione.

Articolo 26

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.

1. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato sino al terzo migliore offerente in sede di gara.

Articolo 27

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 28

Estensione contrattuale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del R.D. 2440/1923 e dell'art. 10 del D.M. n. 145/2000, l'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere – nei limiti del quinto dell'importo di aggiudicazione – la fornitura dei beni oggetto della presente gara d'appalto.

Pertanto l'impresa aggiudicataria della presente gara d'appalto è obbligata ad assoggettarsi alle condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza del quinto dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923.

Articolo 29

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 30

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio la fornitura oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 27 del presente Disciplinare
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato la fornitura o parte della fornitura che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;
 - b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 5 del presente capitolato, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di

regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC);

- d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.
4. E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
 5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
 7. L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
 8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
 10. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

Articolo 31

Applicabilità dell'art. 140 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 140 comma 1° del D.lg.vo 163/2006 e s.m.i. l'Amministrazione, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura. L'Amministrazione procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia ai commi nn.1) e 2) del medesimo art. 140 D.lg.vo 163/2006, norma che deve intendersi qui integralmente trascritta, conosciuta ed accettata dai partecipanti alla Gara.

Articolo 32

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 33

Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.(tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla Società/RTI saranno raccolti presso la Croce Rossa Italiana per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Articolo 34

Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Disciplinare e nel relativo Bando di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

ALTRE INFORMAZIONI

Per ogni chiarimento di natura amministrativo / procedurale relativo alla gara , i concorrenti potranno consultare i seguenti riferimenti:

Croce Rossa Italiana Comitato Centrale – Servizio Procurement e Contratti -

Referente Sig. Mazza Fabrizio Tel. +390647596637 e Fax +39064759372 .

A tale proposito i concorrenti sono invitati a formulare eventuali quesiti esclusivamente in forma

scritta ed a mezzo fax.

IL DIRIGENTE

Dott. Claudio IOCCHI